

Prot. n. 26

Spett.le
Responsabile C.U.C.
PATERNO'-ADRANO-BIANCAVILLA-
MISTERBIANCO
Ing. Elena Maria Teghini
PEC: cuc@comune.paterno.ct.it
EMAIL: ass.lavoripubblici@cert.comune.paterno.ct.it

R.U.P. Arch. Alfredo Longo
PEC: alfredo.longo@comune.paterno.ct.it
EMAIL: ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it

Catania, 21 marzo 2020

Oggetto Gara di appalto indetta dal Comune di Paternò avente ad oggetto "*Programma innovativo in ambito urbano contratti di quartiere Il Scala vecchia – Palazzolo nel Comune di Paternò*" codice identificativo Gara 8213268B28

Con riferimento alla nota pervenuta in data 18 c.m. con cui Codesta Spett.le C.U.C. ha riscontrato l'istanza della scrivente Territoriale in ordine alla possibilità di subappaltare i lavori rientranti nella categoria OG3, non può farsi a meno di segnalare come la risposta fornita dall'Amministrazione desti non poche perplessità, specie ove si abbia riguardo al fatto che la stessa non sia pertinente alla segnalazione.

Ed invero, la Stazione appaltante, dopo aver riportato il contenuto dell'art. 92, comma 7, D.P.R. 207/2010 e dell'art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.80/2014, ha così concluso: "*Dal disposto dell'art. 12 comma 2 lett. B, si ricava che le categorie di opere generali, di importo superiore ai limiti del 108 del Regolamento, espressamente richiamato, non possono essere eseguite dall'affidatario in possesso della sola categoria prevalente*".

Senonché, la questione posta dalla scrivente Territoriale era ben diversa: ossia se fosse possibile subappaltare al 100% la categoria (non prevalente) OG3, ovviamente ad impresa in possesso di adeguata qualificazione, e non, come sembra aver ipotizzato l'Amministrazione, se fosse possibile per l'impresa in possesso della sola categoria prevalente di eseguire "direttamente" anche le lavorazioni nella categoria OG3.

Per converso, la norma richiamata dalla Stazione appaltante, ossia l'art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 47/2014 e s.m.i., legittima la soluzione prospettata da ANCE.

Ed invero, il richiamato art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.80/2014, al comma 2, lettera b), stabilisce che: "*non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del*

*regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. **Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.** Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento”.*

Alla luce della suddetta disposizione, quindi, il concorrente qualificato per la sola categoria prevalente non può eseguire direttamente “*le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto*”, tra cui la categoria OG3, ma, alla luce della medesima disposizione, può subappaltarla (per intero) ad impresa in possesso della relativa qualifica-zione.

Per completezza di discorso, non può farsi a meno di segnalare che si nutrono seri dubbi sul fatto che la suddetta norma sia ancora applicabile.

Com'è noto, infatti, l'art.216, comma 15, D.Lgs. 50/2016, prevede che:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”.

Orbene, il decreto di cui all'art. 89, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, ossia il D.M. 248/2016, è entrato in vigore a gennaio del 2017, con la conseguenza che le disposizioni di cui all'art. 12, richiamato dalla Stazione appaltante, non dovrebbero più trovare applicazione.

Ma, per quanto qui di interesse, ove effettivamente fosse così, in quel caso opererebbe solamente il limite di cui all'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia quello del 40% dell'importo complessivo: il che comunque consentirebbe il subappalto della categoria OG3.

Tanto si doveva a conferma di quanto già precedentemente segnalato.

F.to Il Direttore
Ines Petrilla